



COMUNE DI BESENELLO

Provincia Autonoma di Trento

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica ordinaria

OGGETTO:	Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
-----------------	--

L'anno duemilaventuno addì 30 del mese di giugno alle ore 20.31 a seguito di regolari avvisi recapitati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica in video conferenza, ai sensi dell'art. 73, comma del D.L. del 17.03.2020, con l'intervento dei Signori Consiglieri, sulla piattaforma LifeSize:

	ASSENTI	
	GIUSTIFICATI	INGIUSTIFICATI
1. COMPERINI CRISTIAN		
2. BATTISTI LAURA		
3. BATTISTI WALTER		
4. CARPENTARI ANITA		
5. FERRARI DAVIDE	X	
6. PIFFER RODOLFO		
7. RIGOS STEPHAN		
8. RIZZI RITA		
9. ROSI ROBERTA		
10. SORDO ANDREA		
11. ADAMI LUCA	X	
12. AMBROSANO COSTANTINO		
13. BATTISTI NADIA		
14. COMPER MORENA		
15. SPERDUTI MATTEO	X	

Sono nominati scrutatori: Carpentari Anita e Comper Morena.

Consiglieri presenti risultano 12.

Il Segretario comunale Reggente, dott.ssa Raffaella Santuari, presente alla seduta attraverso un collegamento su piattaforma LifeSize su cui sono proiettate le postazioni video del Consiglieri comunali collegati alla sessione.

Il Sindaco, dott. Cristian Comperini, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

OGGETTO:	Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
-----------------	--

RELAZIONE

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'art.1 comma 738 della L. 27/12/2019 n. 160 ha abolito, con decorrenza al 1^a gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale, facendo salva però la disciplina della tassa sui rifiuti.

L'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

Il vigente Regolamento per l'applicazione della TA.RI. è stato approvato con deliberazione n. 18 dd. 30.07.2020 e modificato con consiliare n. 10 dd. 25.03.2021.

CONSIDERATO che il D. Lgs. n. 116/2020 ha recepito le direttive europee in materia di rifiuti (direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE) in materia di imballaggi (direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE), apportando importanti modifiche al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA).

DATO ATTO che il D. Lgs. n. 116/2020 è intervenuto sul Testo Unico Ambientale modificando i seguenti articoli:

- articolo 183: al comma 1, lettera b-ter), viene introdotta la definizione di “rifiuto urbano”, uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”;
- articolo 184: con riferimento alla classificazione dei rifiuti;
- articolo 198: che prevedendo l'abrogazione della lettera g) del comma 2, fa venire meno il potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e per quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando un'assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale. Il comma 2-bis dello stesso articolo 198 dispone inoltre che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- articolo 238, comma 10: che, nella nuova formulazione prevede che “le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto

2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.

VISTO l'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 (legge finanziaria per il 2014) che recita “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero”.

CONSIDERATO che il suddetto comma 649, pur non essendo stato modificato dal D. Lgs. n. 116/2020, presenta forti analogie con le disposizioni inserite nel comma 10 dell'articolo 238 del TUA, le quali, in quanto disposizioni di recepimento della disciplina europea, vanno lette in combinato disposto con la vigente normativa di cui alla Legge n. 147/2013.

Visto l'art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis) che, con riferimento al perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19, ed al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate a restrizioni o chiusure delle rispettive attività, ha disposto (comma 1) l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno di un fondo con dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui all'art. 1 comma 639 o della TARI corrispettiva di cui all'art. 1 comma 688 della L. 27/12/2013 n. 147, in favore delle predette categorie economiche, prevedendo (comma 2) che alla ripartizione delle somme da assegnare ai singoli Comuni si provvede con Decreto del Ministero dell'interno di concerto con la Conferenza Stato Regioni da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 73/2021.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede inoltre che i Comuni possano concedere riduzioni della TARI di cui al comma 1 in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2 a valere su risorse proprie o su risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'interno n.59033 del 1^a aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti.

Il comma 5 prevede che le risorse assegnate con il citato Decreto del Ministero dell'Interno e non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate ai sensi del comma 827 dell'art.1 della L. 20 dicembre 2020 n. 178, sono recuperate nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'art. 1, commi 128 e 129 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

VISTO il riparto stimato che sarà confermato con D.M., in attuazione del comma 2 del D.L. 73/2021, che assegna al Comune di BESENELLO la somma di € 25.625,00 quale quota del fondo finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione TARI di cui all'art.1 comma 639 della L. 147/2013;

DATO ATTO che le risorse di cui alla tabella 1 allegata al Decreto del Ministero Economia e Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 1^ aprile 2021 per l'anno 2020 non sono state interamente utilizzate e che vengono ora impiegate per le finalità di cui al presente provvedimento per euro 4.876,33;

CONSIDERATA quindi la necessità, al fine di utilizzare le risorse assegnate per l'anno 2021 nonché parte del fondo assegnato per il 2020, di prevedere, per il solo anno d'imposta 2021, una riduzione di € 30.501,33 nella sottoelencata percentuale della quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche interessate da chiusure o limitazioni di attività, come individuate nell'art. 17 del Regolamento Comunale e precisamente:

Cat.	Attività	riduzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	60%
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	60%
3	Stabilimenti balneari	60%
4	Esposizioni, autosaloni	60%
5	Alberghi con ristorante	80%
6	Alberghi senza ristorante	80%
8	Uffici, agenzie (esclusi uffici aperti al pubblico)	60%
9	Studi professionali	60%
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	60%
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	60%
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	60%
14	Attività industriali con capannoni di produzione	60%
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	60%
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	80%
17	Bar, caffè, pasticceria	80%
21	Discoteche, night club	60%
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	60%

VISTA la deliberazione consiliare di data odierna, con la quale è stata effettuata la conseguente variazione delle previsioni di bilancio al fine di adeguare lo stesso alle riduzioni connesse all'emergenza sanitaria.

VISTO l'art. 30 comma 5 del D.L. 22/03/2021 n. 41, convertito in L. 21/05/2021 n. 69, laddove è stabilito che “ limitatamente all'anno 2021, in deroga all' e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il

30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”.

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la necessità di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo TARI, approvato con deliberazione n.18 dd 30.07.2020 e modificato con consiliare n. 10 dd. 25.03.2021, al fine di adeguarlo alle novità normative negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune e in particolare:

- alle modifiche normative in materia ambientale e di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti introdotte dal sopracitato D.Lgs 116/2020 di recepimento della Dir. 2018/851/UE che ha modificato ed integrato il D.Lgs.152/2006 relativamente all'eliminazione della categoria dei rifiuti assimilati agli urbani ed alle normative puntuali sui rifiuti provenienti dalle attività agricole industriali, ed alla facoltà per le utenze non domestiche di poter uscire dal servizio comunale di raccolta e smaltimento e beneficiare quindi dell'esenzione della quota variabile della tariffa;
- a quanto disposto in materia di utilizzo del Fondo previsto dall'art.6 del D.L. 25 maggio 2021 “Decreto Sostegni bis”;

VISTI:

- il soprarichiamato art. 30 comma 5 del D.L. 22/03/2021 n. 41, convertito in L. 21/05/2021 n. 69, che in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente all'anno d'imposta 2021 fissa al 30 giugno il termine entro il quale i comuni approvano il Regolamento TARI da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2021”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di*

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;

- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;
- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- il D.L. 29 aprile 2021 che ha da ultimo differito al 31 maggio 2021 il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2021 degli Enti Locali;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n.18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42) “;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Interno del Consiglio comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 25.03/2021, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), della Nota integrativa e del Piano degli indicatori;

vista la proposta di modifica del vigente regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti e ritenuto di approvare le modifiche meglio indicate nel prospetto (ALLEGATO A) dove vengono evidenziati gli articoli modificati rispetto al testo vigente;

visto l'allegato B che contiene il Regolamento aggiornato con le modifiche apportate che sostituisce la versione precedentemente approvata;

visto, sulla proposta di cui al presente provvedimento, il parere dell'organo di revisione dell'Ente, prot. n. 3121 di data 22.06.2021 allegato parte integrante;

visti i pareri favorevoli formulati dal Responsabile del Servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina e del Responsabile del Servizio Finanziario associato, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi, ai sensi dell'art. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018, n.2 e ss.mm. e ii.;

ritenuto altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva vista l'urgenza di adottare gli atti, ai sensi dell'art. 183 comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il seguente risultato: con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (Ambrosano Costantino, Battisti Nadia, Comper Morena) su 12 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di dare atto delle modifiche al regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), come meglio evidenziate e/o barrate nell'allegato alla presente deliberazione (**Allegato A**);
2. di approvare il Regolamento **per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)** come modificato negli articoli di cui al punto precedente, nel testo di cui all'**Allegato B** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente e abroga, per motivi di trasparenza e semplificazione nei confronti dei cittadini, il precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 18 dd. 30.07.2020 e modificato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 25.03.2021;
3. di dare atto che il Regolamento di cui al punto 2. entra in vigore con effetto dal 1^a gennaio 2021;
4. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
5. di dichiarare immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e in relazione alle motivazioni indicate in premessa.

*** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, co. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

f.to IL SINDACO
dott. Cristian Comperini

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
dott.ssa Raffaella Santuari

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio dal 5 luglio 2021 per rimanervi 10 giorni.

Data esecutività delibera il 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 02.

☐ Immediatamente eseguibile: sì.

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
dott.ssa Marianna Garniga



COMUNE DI BESENELLO

**Regolamento per la disciplina della
Tassa sui Rifiuti (TARI)**

<i>INDICE</i>	<i>Pagina</i>
Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>
Art. 2	<i>Presupposto</i>
Art. 2 bis	<i>Definizione di rifiuto</i>
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
Art. 6	<i>Produzione di rifiuti speciali</i>
Art. 7	<i>Determinazione della base imponibile</i>
Art. 8	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>
Art. 9	<i>Piano finanziario</i>
Art. 10	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>
Art. 11	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
Art. 12	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
Art. 13	<i>Obbligazione tributaria</i>
Art. 14	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>
Art. 15	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>
Art. 16	<i>Riduzioni tariffarie</i>
Art.16bis	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio</i>
Art. 17	<i>Sostituzione nel pagamento del tributo</i>
Art. 18	<i>Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni</i>
Art. 19	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 20	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
Art. 21	<i>Riscossione</i>
Art. 22	<i>Ravvedimento operoso</i>
Art. 23	<i>Rimborsi e compensazioni</i>
Art. 24	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 25	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 26	<i>Accertamento con adesione</i>
Art. 27	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 28	<i>Riscossione coattiva</i>
Art. 29	<i>Trattamento dati personali</i>
Art. 30	<i>Norma di rinvio</i>
Art. 31	<i>Norme transitorie e finali</i>

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dal Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

Art.2

PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Le tipologie di rifiuti conferibili al servizio di raccolta sono quelle previste dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, del D.Lgs. n. 152/2006. Non sono in ogni caso rifiuti urbani e pertanto non risultano in ogni caso conferibili al servizio pubblico i rifiuti individuati dall'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.
5. Al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio di raccolta e garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, ciascuna utenza potrà conferire i propri rifiuti secondo le modalità stabilite nel regolamento d'igiene urbana.

Art. 2bis

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 (Codice ambientale) come modificato dal D. lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si presume soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo *articolo 20* o i componenti del nucleo familiare;

- per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività.
3. Nell'ipotesi di detenzione o utilizzi temporanei, derivanti da qualsiasi titolo giuridico o anche in via di fatto, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
 4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi tipologia di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su cinque lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, oggettivamente utilizzabili e quindi potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva relativa ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento, mentre per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto del tributo la sola presenza di arredo anche se parziale.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, oggettivamente utilizzabili e quindi potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
4. Sono inoltre soggetti al tributo, in quanto aree scoperte operative, i parcheggi ad uso esclusivo dell'attività, al netto di quelli pertinenziali riservati ai dipendenti.

Art. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:
 - Utenze domestiche**
 - *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi e comunque oggettivamente non accessibili né utilizzabili;*
 - *centrali termiche e locali riservati esclusivamente ad impianti tecnologici, quali locali caldaia, cabine elettriche, vano ascensori, nonché i locali che per loro struttura o destinazione d'uso sono incompatibili con la presenza di persone od operatori;*
 - *le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore,*

gas costituiscono presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;

- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto dichiarati inagibili e/o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, ovvero che siano oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, e fatto salvo in ogni caso il loro utilizzo in via di fatto;*
- *superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;*
- *le legnaie;*

Utenze non domestiche

- *locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 2;*
- *le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- *gli spazi adibiti a ricovero di animali e destinati all'allevamento degli stessi;*
- *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
- *le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;*
- *per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 10 metri quadrati per ogni lato di erogazione della colonnina;*
- *aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;*
- *aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;*
- *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- *aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;*
- *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
- *le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, limitatamente alla superficie utilizzata dai soli praticanti l'attività, ferma restando la tassabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali, a titolo semplificativo, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
- *i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose*
- *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;*

- b) aree scoperte pertinentziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
- d) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria purchè non utilizzati;

Art. 6

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto dei locali e delle aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali.–Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, fatti salvi quelli che risultano simili per la loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti dalle attività previste nell'allegato L-quinques del D. lgs. 152/2006. Nel caso delle attività di produzione industriale, non sono soggetti al tributo le aree nella quale si producono rifiuti speciali e quindi diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006. Sono quindi soggetti di norma i locali o parti di essi del reparto di lavorazione, se produttrici di rifiuti urbani, i magazzini diversi da quelli previsti al successivo comma 6, uffici, mense, spogliatoi, ecc.
2. Nella sola ipotesi in cui sia tecnicamente impossibile determinare in modo oggettivo le superfici ove si formano di regola i rifiuti di cui al comma 1, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Laboratori fotografici ed eliografici	20
Lavanderie a secco	20
Elettrauto e gommisti	25
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e lavorazioni lapidei	30
Attività manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche	30
Autocarrozzerie e autofficine	30
Lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e meccanica in genere	35
Laboratori odontotecnici	40
Falegnamerie	15
Case di soggiorno per anziani	15
Ambulatori veterinari	30
Ambulatori dentistici	40
Studi medici	20

3. In caso di categorie non elencate si ricorre a criteri di analogia.

4. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 20 e di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

L'esenzione di superficie decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 20. La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. Il tributo non si applica ai locali e alle aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
6. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 649 della L. 27/12/2013, n. 147, sono individuate le categorie di cui all'allegato 1, tabelle 3a e 4a, del DPR 158/99, con aree di produzione di rifiuti speciali e con i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività e precisamente:

Cat.	Attività
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici

Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tassa quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo salvo che il processo non preveda la produzione esclusiva di rifiuti speciali.

7. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (*o esclusiva*) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 6, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

Art. 7

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:
- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fino a tale attuazione, ai soli fini dell'attività di accertamento, il Comune

può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998, salva prova contraria da parte del contribuente in applicazione delle disposizioni del presente regolamento;

Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente più avanti denominata semplicemente con l'acronimo ARERA.

- b. per tutte le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte assoggettate al tributo la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Qualora non sia disponibile la superficie catastale, ed il contribuente non abbia provveduto a presentare regolare denuncia, si applica forfettariamente la metratura di 70 mq, salvo successivi accertamenti o denunce spontanee relative alla superficie netta calpestabile.

Art. 8

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le indicazioni ARERA.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 9

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 27/12/2013 n. 147, redatto secondo quanto previsto dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA);
2. Al piano finanziario devono essere allegate tutte le informazioni e gli atti necessari alla validazione dei dati impiegati così come stabiliti da ARERA;

3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA.
4. Tutti i Gestori sono tenuti a fornire tempestivamente all'Ente Territorialmente Competente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario secondo quanto previsto da ARERA.

Art. 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme ordinamentali e/o statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e delle eventuali deliberazioni di ARERA.
5. Le tariffe della tassa del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle di cui al comma 7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
6. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base alle seguenti tabelle:

A) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

B) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	1,00

2	1,80
3	2,00
4	2,60
5	2,90
6 o più	3,40

C) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze non domestiche

Cat.	Attività	KC Applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,41
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,73
3	Stabilimenti balneari	0,50
4	Esposizioni, autosaloni	0,36
5	Alberghi con ristorante	1,20
6	Alberghi senza ristorante	0,85
7	Case di cura e riposo	0,97
8	Uffici, agenzie	1,06
9	Banche, istituti di credito, studi professionali	0,56
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11
11	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,29
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,88
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07
19	Pluri licenze alimentari e/o miste	2,07
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06
21	Discoteche, night club	1,34
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51

D) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo alle utenze non domestiche

Cat.	Attività	KD Applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,40
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,03
3	Stabilimenti balneari	4,16
4	Esposizioni, autosaloni	3,03
5	Alberghi con ristorante	9,86
6	Alberghi senza ristorante	7,02
7	Case di cura e riposo	8,01

8	Uffici, agenzie	8,76
9	Banche, istituti di credito, studi professionali	4,64
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,12
11	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	10,63
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,20
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,52
14	Attività industriali con capannoni di produzione	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,99
19	Pluri licenze alimentari e/o miste	17,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	49,72
21	Discoteche, night club	11,01
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,22

8. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie di attività n. 5 e n. 6 indicate nell'allegato A) al presente regolamento, tenuto conto della presenza o meno del ristorante.

Art. 11

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo, come riportato nelle tabelle di cui all'articolo 10.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione. Sono tuttavia applicate le tariffe

corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'apprezzabile ed autonoma rilevanza, nonché distinta utilizzazione. A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione di cui all'art. 20 la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative..

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
7. I posti auto/garage intestati a persone giuridiche sono classificati nella categoria "Autorimesse" a meno che non risultino direttamente e singolarmente utilizzati quale pertinenza di una specifica abitazione.

Art. 12

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune. Per il primo semestre si terrà conto delle risultanze anagrafiche al 1° gennaio mentre per il semestre successivo di quelle presenti al 1° luglio. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni, come ad esempio colf, badanti, ecc. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa del tributo.

Nel caso di apertura di una nuova utenza e della conseguente scissione del nucleo familiare, il numero degli occupanti corrisponderà a quello risultante dall'anagrafe qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni dalla data di occupazione dell'immobile, fermo restando che l'aggiornamento dei componenti della precedente famiglia avverrà con cadenza semestrale.

3. Nel caso di collaboratori domestici che non prestino più servizio presso l'abitazione, pur mantenendovi la residenza, l'aggiornamento del nucleo familiare decorre dalla presentazione all'ufficio di anagrafe comunale della domanda di cancellazione anagrafica; nel caso in cui, a seguito della conclusione del procedimento di cancellazione anagrafica, non ne venga confermata la veridicità verranno ricalcolati i periodi pregressi
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata altrove o assimilati e nel caso di degenze o ricoveri ospedalieri o assimilati, eccetto la Residenza Sanitaria Assistenziale (in sigla R.S.A.), comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero di componenti il nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nel caso in cui tutto il nucleo residente sia temporaneamente domiciliato altrove viene calcolata la sola quota fissa della tariffa del tributo in quanto considerata abitazione a disposizione

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari distintamente iscritti in anagrafe, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che risultano tenuti solidalmente al pagamento.
6. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di anziano collocato in casa di riposo.
7. Per la commisurazione della sola quota fissa della tariffa del tributo per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi. La quota variabile per tale fattispecie si intende calcolata unitariamente con l'abitazione principale. In caso di locazione delle abitazioni di cui al presente comma, tale criterio di calcolo si applica solo in caso di locazione inferiore a 60 giorni. Per le locazioni di durata superiore si applicano le ordinarie modalità di calcolo in base alle dichiarazioni di cessazione e di inizio ai sensi dell'art. 20.
8. I locali destinati a pertinenza di case di civile abitazione si considerano ai fini del tributo unitamente all'abitazione cui sono asserviti.
9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con componenti pari alla categoria del nucleo familiare con esenzione della quota variabile ove la stessa sia versata per un'abitazione principale collegata, se possedute o detenute da persona fisica residente.
10. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, comprese le cantine, le autorimesse o agli simili luoghi di deposito, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente secondo la seguente tabella calcolata per scaglioni di superficie imponibile:

da mq.	a mq.	componenti
0	50	1
51	100	2
101	200	3
oltre 200		4

11. Le disposizioni di cui al precedente comma precedente si applicano anche alle utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche.
12. In caso di presentazione di autorizzazione/titolo edilizio che permetta interventi di restauro, ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo per i quali sia certificata l'effettiva inutilizzabilità dei locali da parte di soggetti residenti, questi ultimi sono tenuti a comunicare la nuova dimora. In caso della predetta comunicazione verrà attribuita la categoria di non residente nei termini di cui al comma 10.
13. Nel caso di abitazioni in cui sono esercitate attività di affittacamere o bed & breakfast in forma non imprenditoriale il numero degli occupanti componenti il nucleo familiare è incrementato di 2 unità.
14. Per le utenze domestiche situate in strutture extra alberghiere, quali residence o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.) il numero di posti letto è stabilito da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni e quindi si farà riferimento a tale dato per stabilire il numero di occupanti.
15. Per i cittadini non residenti, iscritti all'AIRE, si applica la categoria non residente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 15 è necessario presentare al Comune apposita autocertificazione nei termini di cui all'art. 20.
16. L'anziano, unico componente del nucleo familiare, collocato e residente in R.S.A., viene conteggiato, ai fini della determinazione del tributo, quale:
 - Categoria domestica *residente* qualora la struttura insista sullo stesso territorio comunale dell'immobile posseduto e/o detenuto prima della collocazione nella struttura;

- Categoria domestica *non residente* qualora la struttura insista su territorio comunale diverso dall'immobile posseduto e/o detenuto prima della collocazione nella struttura;
salva l'eventuale applicazione dell'esenzione della quota variabile.
17. Quanto previsto dal comma 2 del presente articolo trova applicazione dal 1° luglio 2020.

Art. 13

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi o delle aree scoperte tassabili viene momentaneamente sospeso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
4. Le variazioni di cui ai punti 2) e 3) producono gli effetti sopra indicati a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione ovvero di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo all'evento. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata o variata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione o variazione del tributo.
5. La cessazione può avvenire anche d'ufficio in presenza di dati certi relativi alla fine di utilizzo del servizio (irreperibilità ecc.).
6. In caso di esercizio stagionale dell'attività, superiore a quanto al periodo previsto per l'applicazione del tributo giornaliera, l'applicazione del tributo è comunque annuale, salvo l'eventuale applicazione, qualora prevista, della riduzione della quota variabile per stagionalità. Per periodi inferiori, il tributo viene applicato limitatamente al periodo di effettiva occupazione, senza possibilità di applicare ulteriori riduzioni, legate alla stagionalità.
7. E' onere del contribuente dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente, comunque entro i termini di cui al comma 4.

Art. 14

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro sistema purché su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa del tributo, determinata nella misura del 30%.
2. La decorrenza dell'agevolazione di cui al presente articolo ha effetto dalla data di presentazione della domanda. Tale istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il contribuente di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione dell'istanza il contribuente autorizza altresì il Comune o il gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La

- riduzione di cui al presente articolo non si applica alle abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario o comunque discontinuo, né agli insediamenti di tipo non domestico.
3. Nell'istanza di richiesta della riduzione il contribuente deve indicare la particella su cui viene svolto il compostaggio.

Art. 15

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che si avvalgono del servizio pubblico e che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani effettivamente avviata al riciclo nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria indicati all'art. 10. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota variabile.
2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a dimostrare, con comunicazione da inoltrare entro il 30 giugno dell'anno successivo, di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati presentando specifica attestazione presentata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi con indicate le quantità ed i codici CER. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- 3 Le riduzioni indicate nei precedenti commi potrà essere applicata, in acconto, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e verrà definita a consuntivo con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

Art. 16

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La quota variabile della tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, pertanto non cedute in locazione o comodato, nella misura del 100%;
 - b. abitazioni di persone ricoverate stabilmente in Casa di Riposo o strutture sanitarie analoghe, e comunque non cedute in locazione o comodato o utilizzate ad altro titolo o in via di fatto da altri soggetti, nella misura del 100%;
2. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. nei casi in cui con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni superino la distanza stradale di ml 2.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta un'agevolazione pari al 60% della quota globale della tariffa.
3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 20.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di

convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

5. Il tributo è dovuto nella misura del 20 % della tariffa complessiva quando si sia verificata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente dovuta al mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero all'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché all'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.
6. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni del tributo dovuto.

Art. 16 bis

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006 le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. l'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza del predetto termine.
3. Per le finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, fatte salve ulteriori indicazioni dell'Ente delegato alla gestione. Nella documentazione dovranno essere indicati i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono ed il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli o ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Salvo più gravi violazioni, nei casi di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvederà al recupero della TARI dovuta e all'applicazione della sanzione prevista per la violazione di infedele dichiarazione.
4. Potrà inoltre essere oggetto di contestazione, con necessità di risposta scritta e documentata da parte del contribuente, il caso di cali abnormi di rifiuti rispetto a quelli storicamente prodotti. In mancanza, carenza o incoerenza di documentazione probatoria rispetto a quanto richiesto è dovuta la quota variabile della tariffa.
5. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato da parte del titolare di utenza non domestica deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art.30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 il termine è fissato al 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità di rifiuti urbani ordinariamente prodotte,

oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo Rifiuti) e deve essere altresì allegato idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti con inizio dopo il 30 giugno, la scelta deve essere effettuata già al momento dell'inizio di possesso o detenzione dei locali, ed avrà decorrenza al 1^a gennaio dell'anno successivo.

6. Tenuto conto che il presente regolamento è approvato dopo la data del 31 maggio 2021, termine ultimo previsto per avere effetti dal 1° gennaio 2022, è consentito per l'anno 2021, di produrre entro la data del 30 settembre 2021 la documentazione integrativa richiesta dal presente regolamento, a completamento della comunicazione presentata entro il termine perentorio del 31 maggio 2021.
7. L'opzione per l'uscita dalla gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni. E' comunque fatta salva la possibilità, per l'utenza non domestica, di chiedere la riattivazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale. In tale ipotesi, devono comunicarlo tramite PEC al Comune e al Gestore del servizio entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo. E' comunque fatta salva la possibilità di attivazione con tempistiche diverse laddove il Gestore del servizio sia in grado di riattivarlo senza particolari modifiche dell'organizzazione in corso. In caso di riattivazione del servizio sarà cura del Gestore dare tempestiva comunicazione a fini dell'inserimento nella banca dati di gestione del tributo del Comune.
8. Qualora l'utente non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al comma 3, si intende che abbia tacitamente optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori dallo stesso singole frazioni di rifiuti urbani prodotti ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del presente regolamento.
9. Nel caso di comprovato conferimento al servizio pubblico da parte di utenze che abbiano dichiarato di non avvalersene ai sensi del presente articolo, è previsto il recupero della parte variabile della tariffa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni per infedele dichiarazione. In tale ipotesi l'utente dovrà provvedere a presentare nuova dichiarazione a valere dall'anno successivo, secondo quanto previsto al precedente comma 4.

Art. 17

SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. n. 147/2013, il Comune si sostituisce nel pagamento del tributo nella misura del 100% della quota globale nelle seguenti ipotesi:
 - a. i locali ed aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado (dall'asilo nido alle scuole medie) sia pubbliche che equiparate che private;
 - b. i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali;
 - c. per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo e simili, purchè, in ogni caso dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche;
 - d. attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre

sei mesi; alla Giunta comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;

1bis. Ulteriori particolari e gravi situazioni potranno essere di volta in volta prese in considerazione con provvedimento della Giunta comunale su specifica richiesta degli interessati nella misura stabilita dalla medesima.

2. Per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, il Consiglio comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore.

2bis Per il solo 2021, il Comune stabilisce, in base a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021 n. 73), una riduzione percentuale della quota variabile delle tariffe per utenze non domestiche determinata nella seguente misura:

Cat.	Attività	riduzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	60%
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	60%
3	Stabilimenti balneari	60%
4	Esposizioni, autosaloni	60%
5	Alberghi con ristorante	80%
6	Alberghi senza ristorante	80%
8	Uffici, agenzie (esclusi uffici aperti al pubblico)	60%
9	Studi professionali	60%
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	60%
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	60%
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	60%
14	Attività industriali con capannoni di produzione	60%
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	60%
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	80%
17	Bar, caffè, pasticceria	80%
21	Discoteche, night club	60%
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	60%

Tale riduzione potrà essere rideterminata proporzionalmente in relazione a nuove misure di ristoro da parte dello Stato ovvero da altri enti.

3. Le sostituzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 18

CUMULABILITÀ E DECORRENZA DELLE RIDUZIONI

1. Le riduzioni previste dagli articoli 14 e 16 sono cumulabili con un limite massimo del 60% della quota variabile annua del-tributo, salva la previsione specifica di riduzione superiore a tale percentuale di cui all'articolo 16. Nel caso di cumulo di riduzioni che superi il limite massimo fissato sarà applicata la riduzione più favorevole al contribuente.

2. Le riduzioni previste dagli articoli 14 e 16 trovano applicazione, ovvero cessano di trovare applicazione dalla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 20.

Art. 19

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa del tributo giornaliero è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
10. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliero le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
4. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore o uguale a 12 (dodici) Euro.

Art. 20

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per il riconoscimento delle riduzioni ed esenzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, entro il termine di del 30 giugno dell'anno successivo dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, può essere consegnata direttamente o a mezzo posta, allegando fotocopia del documento d'identità o a mezzo PEC o posta elettronica. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento nel caso di consegna diretta o alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale o dalla ricevuta di accettazione in casi di invio tramite PEC o-posta elettronica.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza e recapiti telefonici e l'eventuale liberatoria per l'invio della documentazione per posta elettronica;
 - b. generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
 - e. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione, compresa l'eventuale sospensione dell'occupazione/detenzione per autorizzazione/titolo edilizio che permetta interventi di restauro, ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo per i quali sia certificata l'effettiva inutilizzabilità dei locali;
 - f. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni, comprovata da eventuale documentazione anche fotografica nel caso di cui all'art. 5.
 - Utenze non domestiche
 - a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT/ATECO dell'attività prevalente, pec e recapiti telefonici e l'eventuale liberatoria per l'invio della documentazione per posta elettronica;
 - b. generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
 - c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile, ed eventuale superficie non tassabile, destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
 - e. data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi dichiarati;
 - f. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stata assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. Non potranno essere comunque disancaricati anni già prescritti.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

Art. 21

RISCOSSIONE

1. La TA.RI. è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato o, con scelta alternativa da parte del Comune effettuata anche anno per anno, ~~con~~ bollettino di conto corrente postale, F24 o altre modalità di pagamento con servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali ovvero pagamenti in forma telematica secondo le disposizioni ministeriali, compreso anche il nodo dei pagamenti PAGO PA.
2. Il Comune invia ai contribuenti apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, il numero dei componenti il nucleo familiare utilizzato per il calcolo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate scadenti il 31 ottobre dell'anno di competenza del tributo ed il 30 aprile dell'anno successivo, o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. In sede di approvazione delle tariffe il Consiglio comunale potrà stabilire scadenze diverse.
5. Eventuali congruagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006 n. 296. L'arrotondamento in caso di impiego del modello F24 deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Il versamento della prima rata si intende regolarmente effettuato se eseguito entro e non oltre 15 giorni dall'effettivo ricevimento dell'avviso di pagamento con annessi modelli precompilati, qualora la ricezione dei medesimi avvenga oltre il termine di versamento della prima rata.
8. Il versamento del tributo non è dovuto qualora l'importo annuale sia inferiore o uguale a euro 12,00. Eventuale somme versate non danno diritto a restituzione.

Art. 22

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997 n. 449, in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in quanto compatibili, in esso previsti, si stabilisce la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, anche per versamenti parziali o frazionati, secondo quanto previsto dall'art. 13bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 23

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale in vigore al primo gennaio di ciascun anno, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo della tributo ovvero, se divenuti definitivi, per i quali sia stato attivato regolarmente procedimento per la riscossione coattiva.
6. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza;
7. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui all'art. 19 comma-11.

Art. 24

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 1, comma 692, della L. n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 25

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al precedente art. 20, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine il funzionario responsabile può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 5 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune o il soggetto incaricato ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
 Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire specifico documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio e del Servizio Catasto.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, mensilmente copia o elenchi anche con modalità informatiche e telematiche da stabilire:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
 3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune, ovvero altro soggetto incaricato esternamente, provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a nome di commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle eventuali spese amministrative oltre alle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento esecutivi è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuato, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.

5. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dall'art. 21 del presente regolamento. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
7. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, per tributo, interessi e sanzioni sia inferiore 20,00 euro, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione (anche pluriennale) degli obblighi di dichiarazione o di versamento del tributo.
8. Per ogni sollecito di pagamento o altra procedura bonaria di recupero credito l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di euro 5,00 oltre alle spese di notifica.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dall'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
11. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 26

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla Tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato ai sensi del D.Lgs 218/1997, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 5 ter del medesimo decreto.

Art. 27

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente e tardivo versamento del tributo alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97; per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'articolo 1, comma 696 della L. 147/2013 pari al 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'articolo 1, comma 697 della L. 147/2013, pari al 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 25, comma 1 let. a., entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione prevista dall'articolo 1, comma 698 della L. 147/2013 pari ad un importo da

euro 100 a euro 500. In caso di risposta oltre il termine di sessante giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, calcolati nella misura del tasso legale in vigore al primo gennaio di ciascun anno d'imposta aumentato di 2 (due) punti, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso. Gli interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7. La misura annua degli interessi, ove previsti, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta.

Art. 28

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. lgs. 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 92-804 della legge 160/2019.

Art. 29

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 nonché delle regole dettate dal Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 30

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni provinciali in materia nonché alle deliberazioni assunte dal Comune e dalla Comunità della Vallagarina nei rispettivi ambiti e limiti di competenza.

Art. 31

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dal 01/01/2020, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 691 della L. n. 147/2013, la gestione diretta di tutte le fasi e procedure applicative relative al tributo di cui al presente regolamento viene affidata alla

Comunità della Vallagarina in qualità di gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e ciò in base a specifica convenzione.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
4. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999 n.158 e ss.mm., nelle deliberazioni di ARERA, ad altre norme legislative e regolamentari applicabili e vigenti in materia.
5. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse alla data di approvazione del presente testo.